



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2010

20 novembre 2012



Commissione Tributaria Regionale della Campania

Ufficio del Massimario

DIRETTORE

- ◆ *Dr. Notari Alfredo - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Salerno*

REDATTORI DELLE MASSIME

- ◆ *Dr. Buonomo Vincenzo - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Avellino*
- ◆ *Dr. Goglia Luigi - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Benevento*
- ◆ *Dr. Longobardi Antonino - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Prov.le Avellino*
- ◆ *Dr. Notari Alfredo - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Salerno*
- ◆ *Dr. Sapignoli Francesco - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- ◆ *Dr. Serpone Mario - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Napoli*

COORDINATORE RESPONSABILE

- Ⓢ *Dr. Antonio Esposito - Commissione Tributaria Regionale Napoli*

COLLABORATORI

- Ⓢ *Barbato Paolo - Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- Ⓢ *Manzo Giovanni - Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- Ⓢ *Desfarchin Glauco - Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- Ⓢ *Romano Agostino - Commissione Tributaria Regionale Napoli*
- Ⓢ *Giamberardino Antonio - Commissione Tributaria Provinciale Salerno*
- Ⓢ *Ruggiero Nicola - Commissione Tributaria Provinciale Benevento*
- Ⓢ *Mercaldo Davide - Commissione Tributaria Provinciale Napoli*



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

ANNO 2010

INDICE GENERALE

✚ PROCESSO TRIBUTARIO	DA PAG. 11 A PAG. 16
✚ CONDONI E SANATORIE	DA PAG. 17 A PAG. 18
✚ CATASTO	DA PAG. 20 A PAG. 22
✚ ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI	DA PAG. 24 A PAG. 35
✚ SANZIONI	DA PAG. 37 A PAG. 38
✚ RISCOSSIONE	DA PAG. 39 A PAG. 46
✚ IMPOSTE SUL REDDITO	DA PAG. 47 A PAG. 51
✚ IVA	DA PAG. 52 A PAG. 57
✚ TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI – IMPOSTA DI REGISTRO	DA PAG. 58 A PAG. 61
✚ TRIBUTI LOCALI – TARSU	PAG. 62
✚ TRIBUTI LOCALI – ICI	DA PAG. 63 A PAG. 66
✚ TRIBUTI LOCALI – CONSORZI BONIFICA	PAG. 67
✚ TRIBUTI LOCALI – DIRITTI CAMERALI	PAG. 68



ANNO 2010

INDICE ANALITICO

PROCESSO TRIBUTARIO

Sentenza del 03/11/2010 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 9 Pag. 11

Contenzioso tributario – Processo – Cartella esattoriale – Impugnazione – Legittimazione passiva a carico dell'ufficio tributario titolare del diritto di credito – Sussiste

Sentenza del 27/10/2010 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 39 Pag. 12

Contenzioso – Appello in Commissione Regionale – Obbligo di esposizione di specifici motivi di censura rispetto alla sentenza impugnata – Sussiste – Mancanza – Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 – Sussiste

Sentenza del 27/09/2010 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 50 Pag. 13

Processo tributario - Istituto della revocazione ordinaria ex art. 395, comma 4, cod. proc. civ. - Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità.

Sentenza del 06/09/2010 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 48 Pag. 14

Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Eccezione formulata per la prima volta in sede di impugnazione con la quale vengono modificate le ragioni giustificative della pretesa impositiva - Nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazioni - Sussiste - Inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 57 del d.lgs. 31/12/1992 n. 546 - Sussiste.

Riscossione - IVA - Operazione IVA di gruppo - Verifica del versamento dell'imposta dovuta dalla società controllata - Obbligo di effettuare la verifica nei confronti della società controllante - Nullità della cartella esattoriale notificata alla società controllata - Sussiste.

Sentenza del 05/05/2010 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 24 Pag. 16

Processo tributario – Impugnazione di atto impositivo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Notifica del ricorso introduttivo presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato – Nullità della notifica – Conseguenziale nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio – Rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale – Sussiste.

CONDONI E SANATORIE

Sentenza del 04/10/2010 n. 189 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 51 Pag. 17

Condono – Sanatoria degli omessi versamenti - Condono ex art. 9 bis della legge 289/02 – Provvedimento di diniego – Obbligo di comunicazione al contribuente – Sussiste

Sentenza del 05/05/2010 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 24 Pag. 18

Condono - Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Applicabilità della proroga prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27/12/2002 n. 289 - Sussiste.



CATASTO

Sentenza del 28/10/2010 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 45 Pag. 20

Accertamento – Accertamento Catastale – Classamento – Obbligo di motivazione specifica riferita all'unità immobiliare oggetto della rettifica – Sussiste – Mancanza – Illegittimità dell'atto – Sussiste
Accertamento – Accertamento Catastale – Classamento – Obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente – Sussiste – Mancanza – Illegittimità dell'atto – Sussiste

Sentenza del 07/05/2010 n. 118 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 52 Pag. 22

Accertamento – Catasto – Procedimento di classamento – Adempimenti – Omessa effettuazione preventivo sopralluogo – Nullità del procedimento e dell'avviso di classamento – Sussiste
Accertamento – Catasto – Procedimento di classamento – Adempimenti – Omessa attivazione del preventivo contraddittorio con il contribuente – Nullità del procedimento e dell'avviso di classamento – Sussiste
Accertamento – Catasto – Procedimento di classamento – Adempimenti – Obbligo di motivazione e di indicazione delle caratteristiche dell'immobile classato e dei cespiti similari presi a paragone – Sussiste

ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI

Sentenza del 29/11/2010 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 3 Pag. 24

Accertamento – Sottoscrizione dell'accertamento da parte di funzionario non abilitato e non delegato – Nullità dell'atto – Sussiste
Accertamento - Avviso di accertamento catastale - Rettifica del classamento degli immobili – Violazione di norme del procedimento – Nullità dell'avviso – Sussiste

Sentenza del 27/10/2010 n. 255 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 39 Pag. 25

Accertamento – Obbligo di allegazione all'avviso di accertamento del richiamato processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza – Sussiste – Mancanza – Illegittimità dell'atto impositivo violazione delle norme statutarie – Sussiste
Accertamento – Società di fatto – Pretesa impositiva fatta valere nei confronti di un socio – La qualifica di socio occulto deve essere comprovata dall'ufficio – Mancanza – Illegittimità dell'atto impositivo – Sussiste

Sentenza del 25/10/2010 n. 533 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 1 Pag. 27

Accertamento – Accertamento induttivo in base alle risultanze degli studi di settore – Obbligo di valutazione della situazione soggettiva del contribuente verificato – Mancanza – Illegittimità dell'atto impositivo – Sussiste

Sentenza del 25/10/2010 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 15 Pag. 28

Accertamento – Accertamento induttivo – Obbligo di valutazione critica da parte dell'ente impositore delle risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza – Mancanza – Illegittimità dell'atto impositivo per carenza di motivazioni – Sussiste
Accertamento – Reddito di impresa – Ricostruzione induttiva dei ricavi – Determinazione di una maggiore percentuale di ricarico – Obbligo di ricorso alla media ponderata – Sussiste
Contenzioso – processo tributario – Rilevanza del giudicato penale – Condizioni – Limiti

Sentenza del 17/09/2010 n. 300 - Comm. Trib. Prov. Salerno - Sezione 14 Pag. 30



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

Accertamento – Elusione Fiscale – Abuso di diritto – Attribuzione della natura di comportamento elusivo all'azione del contribuente – Condizioni – Previsione normativa – Necessità

Sentenza del 14/07/2010 n. 264 - Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 7 Pag. 31

Accertamento – Imposte dirette – Addizionale IRPEF – Avviso di accertamento – Omessa sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio – Sottoscrizione del funzionario sprovvisto di delega – Onere della prova – Difetto di prova – Nullità dell'avviso – Sussiste

Sentenza del 10/05/2010 n. 144 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 50 Pag. 32

Accertamento – Imposte dirette ed indirette – IVA, IRPEG, IRAP – Accertamento induttivo – Ricostruzione induttiva di maggiori ricavi con ricorso alle medie di settore – Nullità dell'accertamento per carenza di motivazione – Sussiste

Sentenza del 03/05/2010 n. 86 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 47 Pag. 33

Accertamento – Avviso di recupero di credito di imposta indebitamente utilizzato – Compensazione del debito accertato con crediti di imposta aventi diversa natura – Sussiste

Sentenza del 12/04/2010 n. 99 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 50 Pag. 34

ACCERTAMENTO - Reddito di impresa – Verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti di soggetto terzo – Obbligo di allegazione all'avviso di accertamento del processo verbale richiamato ma non riprodotto – Sussiste – Illegittimità dell'atto per carenza di motivazioni – Sussiste.

Sentenza del 08/03/2010 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 28 Pag. 35

Accertamento – Reddito di Impresa – Accertamento induttivo ex art. 32 DPR 600/73 a seguito di indagini bancarie – Obbligo del preventivo contraddittorio – Non sussiste

Accertamento – Reddito di Impresa – Accertamento induttivo ex art. 32 DPR 600/73 a seguito di indagini bancarie – Natura di presunzione legale – Validità dell'accertamento – Sussiste – Regolare disponibilità delle somme accertate o loro irrilevanza reddituale – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste

Accertamento – Reddito di Impresa – Accertamento induttivo ex art. 32 DPR 600/73 a seguito di indagini bancarie – Riconoscimento forfetario dei costi adeguati alla tipologia dell'attività esercitata in base alla percentuale risultante dal relativo studio di settore – Sussiste

SANZIONI

Sentenza del 29/03/2010 n. 134 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 7 Pag. 37

Violazioni e sanzioni – Misure cautelari – Autorizzazione del giudice tributario per l'iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo sui beni del trasgressore – Condizioni - Limiti

Sentenza del 12/03/2010 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Caserta – Sezione 9 Pag. 38

Violazioni e sanzioni – Atto di contestazione ed irrogazione sanzioni per mancata emissione dello scontrino fiscale – Termine di decadenza per la notifica dell'atto – Sussiste – Sospensione dei termini per il periodo feriale – Inapplicabilità

RISCOSSIONE



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

Sentenza del 25/10/2010 n. 266 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 28 **Pag. 39**

Riscossione – Notifica della cartella esattoriale – Notifica avvenuta mediante affissione all'albo comunale in mancanza dei requisiti previsti dalla legge – Inesistenza della notifica – Sussiste
Contenzioso – Termini di impugnazione – Ricorso avverso iscrizione ipotecaria non notificata – Decorrenza del termine dal momento in cui si è avuta formale conoscenza dell'esistenza dell'atto da impugnare – Sussiste

Sentenza del 11/10/2010 n. 657 - Comm. Trib. Prov. Napoli – Sezione 41 **Pag. 40**

Accertamento – Notifica – Relata di notifica apposta nel frontespizio dell'atto impositivo – Nullità della notificazione ed inesistenza giuridica dell'atto – Sussiste
Riscossione – Cartella esattoriale derivante da precedente accertamento non impugnato – Avvenuta notifica del precedente atto impositivo mediante affissione all'albo comunale – Perfezionamento della relativa procedura – Deve essere comprovata dall'ufficio impositore

Sentenza del 02/09/2010 n. 555 - Comm. Trib. Prov. Napoli – Sezione 21 **Pag. 42**

Riscossione – Cartella esattoriale – Obbligo di indicazione dell'Agente della riscossione quale possibile controparte da convenire in giudizio – Sussiste – Mancato adempimento da parte del concessionario – Inefficacia giuridica della cartella – Sussiste.

Sentenza del 14/05/2010 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 47 **Pag. 43**

Riscossione – Cartella esattoriale – Iscrizione a ruolo emessa ai sensi degli art.36 bis del d.P.R. 600/73 e dell'art. 54 bis del d.P.R. 633/72 per omessi versamenti di imposta – Obbligo della notifica del preventivo avviso di irregolarità – Non sussiste - Mancato adempimento da parte dell'ufficio – Legittimità del ruolo – Sussiste

Sentenza del 21/04/2010 n. 57 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 24 **Pag. 44**

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a persona qualificatasi come addetta alla casa – Validità – Sussiste - Prova contraria del destinatario - Ricorso a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Irrilevanza

Sentenza del 15/02/2010 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 31 **Pag. 45**

Riscossione – Cartella esattoriale – Iscrizione a ruolo emessa ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. 600/73 e dell'art. 54 bis del d.P.R. 633/72 – Obbligo della notifica del preventivo avviso di irregolarità - Mancato adempimento da parte dell'ufficio – Nullità del ruolo – Sussiste

Sentenza del 13/01/2010 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 8 **Pag. 46**

Riscossione – Cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 – Obbligo del preventivo invio dell'avviso di irregolarità – Sussiste – Incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione – Necessità

IMPOSTE SUL REDDITO

Sentenza del 30/09/2010 n. 341 - Comm. Trib. Prov. Salerno – Sezione 18 **Pag. 47**

Accertamento – Reddito di impresa – Deducibilità dei costi – Criterio di competenza – Imputazione all'esercizio in cui la spesa diviene certa, liquida, esigibile ed obiettivamente determinabile – Sussiste

Sentenza del 21/05/2010 n. 163 - Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 3 **Pag. 48**

Accertamento – Imposte dirette – IRPEF – Risarcimento “danni da demansionamento” – Assoggettabilità a tassazione della somma liquidata a tale titolo – Esclusione.



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

Sentenza del 18/05/2010 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 7 **Pag. 49**

Accertamento – Imposte dirette – IRPEF – Accertamento sintetico sulla base del c.d. “redditometro” – Legittimità – Sussiste – Presunzione legale relativa – Sussiste – Prova contraria da parte del contribuente – Necessità – Sussiste

Sentenza del 11/05/2010 n. 179 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 4 **Pag. 50**

Imposte dirette - Importazione di beni da società operanti in Paesi stranieri extra UE con regime fiscale privilegiato e contemplati nelle black list - Deduzione di costi ex art. 110 comma 11 D.P.R. 917/86 - Onere della prova a carico del contribuente - Sussiste

Sentenza del 18/03/2010 n. 183 - Comm. Trib. Prov. Caserta – Sezione 14 **Pag. 51**

IRPEF – Dichiarazione dei redditi – Emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente – Termine quadriennale per la presentazione della dichiarazione integrativa – Applicabilità – Limiti – Condizioni

IVA

Sentenza del 28/10/2010 n. 361 - Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 7 **Pag. 52**

Rimborsi – Tasse ed imposte indirette – IVA – Istanza di rimborso – Termine per la proposizione dell’istanza

Rimborsi – Tasse ed imposte indirette – IVA – Istanza di rimborso – Diritto a deduzione IVA versata su acquisto o importazione beni concernenti operazioni esenti o non soggette ad imposta – Non sussiste

Rimborsi – Tasse ed imposte indirette – IVA – Istanza di rimborso – Diritto al rimborso – Spetta al cedente e non al cessionario

Sentenza del 17/06/2010 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 7 **Pag. 54**

Rimborsi – Imposte indirette – IVA – Istanza di rimborso – Provvedimento di diniego – Ricorso giurisdizionale – Presupposti

Ordinanza del 29/04/2010 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Napoli – G.U. n. 39 **Pag. 55**

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - Necessità a tal fine che la denuncia avvenga anteriormente allo spirare del termine ordinario - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa del contribuente derivante dall’insussistenza di un ragionevole termine, oggettivamente predeterminato, di notificazione dell’atto impositivo - Contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Disparità di trattamento - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

Sentenza del 21/04/2010 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 3 **Pag. 57**

Rimborsi – Credito IVA – Cessazione attività dell’azienda – Maturazione presupposto per la restituzione – Omessa compilazione quadro VR – Irrilevanza



TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI - IMPOSTA DI REGISTRO

Sentenza del 15/06/2010 n. 487 - Comm. Trib. Prov. Napoli – Sezione 41 **Pag. 58**
Accertamento – Imposta di Registro – Cessione di licenza per l'esercizio dell'attività di taxi – Avviso di liquidazione con la determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione – Insufficienza – Emissione di un motivato avviso di accertamento – Necessità

Sentenza del 07/06/2010 n. 153 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 15 **Pag. 59**
Accertamento reddito di impresa – Plusvalenza derivante da cessione a titolo oneroso di azienda commerciale – Maggior corrispettivo accertato in base al maggior valore definito in seguito ad altro accertamento emesso ai fini delle imposte di registro – Illegittimità dell'atto per carenza di motivazioni – Sussiste

Sentenza del 21/05/2010 n. 153 - Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 3 **Pag. 61**
Accertamento – Tasse ed imposte indirette – Registro – Alienazione quote sociali a favore di diversi acquirenti ma con unico atto – Recupero dell'imposta con riferimento a due negozi giuridici – Legittimità – Sussiste – Obbligo del Notaio – Sussiste

TRIBUTI LOCALI – TARSU

Sentenza del 01/09/2010 n. 233 - Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 3 **Pag. 62**
Riscossione – Tributi locali – TARSU – Riscossione diretta da parte del Comune – Ampliamento del termine di decadenza annuale – Inapplicabilità della nuova normativa ai rapporti per i quali la decadenza era già intervenuta

TRIBUTI LOCALI – ICI

Sentenza del 23/09/2010 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Salerno – Sezione 14 **Pag. 63**
Accertamento – Finanza locale – Tributi locali vari – ICI – Notifica dell'accertamento – Notifica avvenuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento restituito al comune corredato dall'annotazione compiuta giacenza – Mancanza dell'indicazione delle formalità eseguite dall'ufficiale postale – Invalidità della notifica – Sussiste – Nullità degli atti consequenziali – Sussiste

Sentenza del 16/04/2010 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 32 **Pag. 65**
TRIBUTI LOCALI - I.C.I. - Accertamento notificato a mezzo posta - Perfezionamento della notifica - Riferimento alla data di ricezione della raccomandata da parte del contribuente e non a quella di spedizione - Necessità.

Sentenza del 14/12/2010 n. 887 - Comm. Trib. Prov. Caserta – Sezione 2 **Pag. 66**
Tributi locali – ICI - Termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento – Applicabilità a tutti i rapporti non ancora definiti.

TRIBUTI LOCALI – CONSORZI BONIFICA



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

Sentenza del 14/07/2010 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 9 Pag. 67
Riscossione – Tributi locali vari – Contributo consortile Consorzio di bonifica – Cartella di pagamento
– Motivazione – Indicazione dei presupposti del tributo – Necessità – Sussiste

TRIBUTI LOCALI – DIRITTI CAMERALI

Sentenza del 17/03/2010 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 2 Pag. 68
Riscossione – Finanza locale – Tributi locali vari – Diritti Camerali – Decesso del contribuente –
Accettazione di eredità con beneficio di inventario – Trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione
tributaria – Non sussiste



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione 9

Sentenza del 03/11/2010 n. 537

Intitolazione:

Contenzioso tributario – Processo – Cartella esattoriale – Impugnazione – Legittimazione passiva a carico dell'ufficio tributario titolare del diritto di credito – Sussiste.

Massima:

Nel caso di impugnazione di una cartella esattoriale della quale venga contestata la tardiva notifica, con la conseguente intervenuta decadenza dell'Amministrazione Finanziaria, l'unico soggetto legittimato ad essere chiamato in giudizio dal contribuente è l'ente impositore titolare del diritto di credito oggetto della riscossione, mentre il concessionario è solo un soggetto incaricato del creditore di ricevere il pagamento.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 27/10/2010 n. 260

Intitolazione:

Contenzioso – Appello in Commissione Regionale – Obbligo di esposizione di specifici motivi di censura rispetto alla sentenza impugnata – Sussiste – Mancanza – Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 – Sussiste.

Massima:

Nel caso in cui l'atto di appello contenga esclusivamente una generica richiesta di riforma della sentenza impugnata, sulla base di una non specifica doglianza di erroneità in fatto od in diritto della stessa, limitando i motivi di impugnazione ad un rinvio generico delle doglianze dedotte in primo grado, l'appello deve considerarsi inammissibile per violazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 31.12.1992 n. 546 in relazione all'art. 342 c.p.c., che sanciscono l'obbligo di esporre nell'appello specifici motivi di impugnazione che devono individuare eventuali vizi della sentenza che si intende impugnare e non quelli del provvedimento amministrativo in contestazione.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 50

Sentenza del 27/09/2010 n. 289

Intitolazione:

Processo tributario - Istituto della revocazione ordinaria ex art. 395, comma 4, cod. proc. civ. - Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità.

Massima*:

Non è ammissibile la revocazione prevista dal comma 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., per mancanza di errore di fatto risultante dagli atti di causa del precedente giudizio, qualora i giudici d'appello si siano formati un proprio convincimento ed abbiano ritenuto di pronunciarsi senza dar luogo ad evidenti omissioni od errori di immediata percezione costituiti da una svista o da un'errata lettura dei documenti.

**Massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 48

Sentenza del 06/09/2010 n. 226

Intitolazione:

Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Eccezione formulata per la prima volta in sede di impugnazione con la quale vengono modificate le ragioni giustificative della pretesa impositiva - Nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazioni - Sussiste - Inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 57 del d.lgs. 31/12/1992 n. 546 - Sussiste.

Massima*:

Non è ammessa in sede di appello, la formulazione, da parte dell'ente impositore, di nuove eccezioni non sollevate nel precedente grado di giudizio e non contenute nell'atto impositivo in contestazione (tra l'altro illegittimo per carenza di motivazione), in aperta violazione dell'art. 57 del d.lgs. 31/12/1992 n. 546, comma 1, che stabilisce il divieto di disporre nuove motivazioni ed eccezioni a meno che la parte non dimostri di non averle potute fornire per causa ad essa non imputabile.

**Massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze.*

Intitolazione:

Riscossione - IVA - Operazione IVA di gruppo - Verifica del versamento dell'imposta dovuta dalla società controllata - Obbligo di effettuare la verifica nei confronti della società controllante - Nullità della cartella esattoriale notificata alla società controllata - Sussiste.

Massima*:



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

Nel caso tra due società intevenga l'operazione IVA di gruppo, disciplinata dal d.m. 13 dicembre 1979, la società controllata non è tenuta a versare alcuna imposta IVA perchè tale imposta cade a carico della società controllante. Laddove l'Ufficio, come nella fattispecie, sia a conoscenza della intevenuta operazione IVA di gruppo e nutra dei dubbi sull'effettivo assolvimento delle imposte dovute, non può procedere all'iscrizione a ruolo a carico della società controllata, ma deve effettuare la verifica ed, eventualmente, agire nei confronti della società controllante.

**Massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 24

Sentenza del 05/05/2010 n. 64

Intitolazione:

Processo tributario – Impugnazione di atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate – Notifica del ricorso introduttivo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato – Nullità della notifica – Conseguenziale nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio – Rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale – Sussiste.

Massima*:

E' nulla la notifica del ricorso introduttivo effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo del competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto impugnato. Ciò in quanto l’Agenzia, nel giudizio tributario, ha l’esclusiva titolarità del rapporto processuale mentre l’Avvocatura diventa domiciliataria solo nel caso l’Agenzia si sia avvalsa del suo patrocinio. La nullità della notifica, non sanabile dalla costituzione in giudizio dell’Agenzia avvenuta solo in sede di appello, determina la conseguenziale nullità di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata, per difetto di contraddittorio e la necessaria rimessione della causa innanzi alla competente commissione tributaria provinciale.

**Massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 51

Sentenza del 04/10/2010 n. 189

Intitolazione:

Condono – Sanatoria degli omessi versamenti - Condono ex art. 9 bis della legge 289/02 – Provvedimento di diniego – Obbligo di comunicazione al contribuente – Sussiste.

Massima:

Qualora l'Amministrazione finanziaria ritenga che una controversia fiscale non sia condonabile deve emettere specifico e motivato provvedimento di diniego dell'istanza da notificarsi al contribuente, avvertendolo della facoltà di proporre impugnativa entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione. Per tale adempimento era previsto il termine del 31.12.2005 per cui, in mancanza di comunicazione di diniego, si verifica il tacito accoglimento della istanza di sanatoria (silenzio assenso).

Intitolazione:

Condono – Sanatoria degli omessi versamenti - Condono ex art. 9 bis della legge 289/02 – Omesso pagamento delle rate successive alla prima – Conseguenze.

Massima:

Nella ipotesi di cui all'art. 9 bis della legge 289/2002, l'omesso o ritardato pagamento delle rate successive alla prima, non comporta l'automatica decadenza dal beneficio fiscale, non essendo tale effetto previsto dalla legge.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 24

Sentenza del 05/05/2010 n. 63

Intitolazione:

Condono - Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Applicabilità della proroga prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27/12/2002 n. 289 - Sussiste.

Massima*:

La proroga biennale degli ordinari termini di decadenza per l'accertamento tributario, disposta dall'art. 11, comma 1, della legge 27/12/2002 n. 289, trova applicazione anche nel caso di liquidazione della maggiore imposta di registro con il quale l'Amministrazione Finanziaria ha revocato i benefici previsti per l'acquisto della prima casa. Ciò in quanto tale proroga è da considerarsi applicabile alla generalità dei tributi anche se non espressamente specificati.

**Massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze.*

Intitolazione:

Imposta di registro - Agevolazioni - Revoca benefici prima casa per possesso di altro immobile al momento dell'acquisto - Inidoneità del precedente immobile ad uso abitativo - Spettanza dell'agevolazione - Condizioni - Limiti.

Massima*:

L'agevolazione fiscale ai fini dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, prevista dal d.l. 05/04/1985 n. 118 e successive modificazioni, compete all'acquirente che al momento della stipula risulti proprietario di altro immobile precedentemente acquistato con le medesime agevolazioni, a condizione che lo stesso dimostri l'intervenuta inidoneità di tale precedente cespite alle proprie esigenze abitative. Ciò in quanto l'art. 16 del d.l.



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

22/05/1993 n. 155, modificando la nota II bis, lett. b, della tariffa allegata al d.p.r. 26/04/1986 n. 131, ha disposto che, per godere dell'aliquota agevolata, occorre che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione.

*Massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 45

Sentenza del 28/10/2010 n. 316

Intitolazione:

Accertamento - Accertamento Catastale - Classamento - Obbligo di motivazione specifica riferita all'unità immobiliare oggetto della rettifica - Sussiste - Mancanza - Illegittimità dell'atto - Sussiste.

Massima:

Quando la motivazione dell'avviso di accertamento catastale si palesa testualmente identica per migliaia di accertamenti emessi contestualmente dall'Agenzia del Territorio, deve ritenersi la stessa solo apparente e, quindi, insufficiente ad assumere una sua propria ed autonoma significazione rispetto all'unità immobiliare oggetto della rettifica.

Intitolazione:

Accertamento - Accertamento Catastale - Classamento - Obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente - Sussiste - Mancanza - Illegittimità dell'atto - Sussiste.

Massima:

Non può essere considerata valida la variazione di classamento che risulta emanata dall'Agenzia del Territorio senza la preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente. Tale comportamento viola i principi desumibili dagli artt. 6, comma 5, e 10, comma 1, della legge 212/00 che rendono obbligatoria, tra l'ente tributario ed il contribuente, l'instaurazione di un regolare contraddittorio al fine di fornire chiarimenti e produrre documenti, prima che sia formalizzato il procedimento accertativo nei suoi confronti. Il mancato rispetto di tali principi non può ritenersi sanato dal



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

successivo invito ad interloquire formalizzato dalla Agenzia e contenuto nel medesimo avviso di accertamento già notificato.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 52

Sentenza del 07/05/2010 n. 118

Intitolazione:

Accertamento – Catasto – Procedimento di classamento – Adempimenti – Omessa effettuazione preventivo sopralluogo – Nullità del procedimento e dell’avviso di classamento – Sussiste.

Massima:

La variazione di precedente classamento postula la “preventiva visita” dell’unità immobiliare urbana oggetto di classamento, tenendo presente le dichiarazioni dell’interessato, riportate su apposita scheda. La mancanza di tale adempimento determina la violazione delle norme che disciplinano il procedimento e comporta la nullità dell’avviso di classamento.

Intitolazione:

Accertamento – Catasto – Procedimento di classamento – Adempimenti – Omessa attivazione del preventivo contraddittorio con il contribuente – Nullità del procedimento e dell’avviso di classamento – Sussiste.

Massima:

L’Agenzia del Territorio ha l’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti ed a produrre documenti prima che sia formalizzato il provvedimento accertativo e tale interlocuzione deve essere attivata ex ante e non ex post. L’omissione di tale procedimento comporta la nullità dell’avviso di classamento.

Intitolazione:



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

*Accertamento – Catasto – Procedimento di classamento – Adempimenti –
Obbligo di motivazione e di indicazione delle caratteristiche dell’immobile
classato e dei cespiti similari presi a paragone – Sussiste.*

Massima:

*L’avviso di variazione di classamento deve riportare i caratteri tipologici e
costruttivi specifici dell’immobile, le sue caratteristiche edilizie e quelle del
fabbricato che lo comprende, gli immobili ricadenti nella zona ed aventi
analoghe caratteristiche tipologiche, la comparazione tra la astratta “unità
tipo” catastale ed il concreto immobile da sussumere in esso. In mancanza
deve ritenersi nullo l’accertamento per carenza di motivazioni.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 3

Sentenza del 29/11/2010 n. 289

Intitolazione:

Accertamento – Sottoscrizione dell'accertamento da parte di funzionario non abilitato e non delegato – Nullità dell'atto – Sussiste.

Massima:

La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario non munito di espressa e specifica delega da parte del Direttore dell'Ufficio è affetto da nullità insanabile.

Intitolazione:

Accertamento - Avviso di accertamento catastale - Rettifica del classamento degli immobili – Violazione di norme del procedimento – Nullità dell'avviso – Sussiste.

Massima:

L'atto di rideterminazione del classamento di un immobile è viziato da vicia in procedendo qualora non venga riportata la esatta normativa di riferimento, non venga effettuato sopralluogo per ciascun immobile oggetto di contestazione, né venga rispettata la fase endo-procedimentale di interlocuzione preventiva con il contribuente. L'atto di rideterminazione del classamento deve riportare, altresì, i caratteri tipologici e costruttivi dell'immobile, le caratteristiche edilizie sue e del fabbricato che lo comprende, gli immobili ricadenti nella medesima zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, con cui sia avvenuta la comparazione.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione/Collegio 39

Sentenza del 27/10/2010 n. 255

Intitolazione:

Accertamento – Obbligo di allegazione all'avviso di accertamento del richiamato processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza – Sussiste – Mancanza – Illegittimità dell'atto impositivo violazione delle norme statutarie – Sussiste.

Massima:

Nel caso in cui l'avviso di accertamento sia basato unicamente su un richiamato processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, senza che tale atto sia allegato all'atto impositivo e senza che lo stesso risulti ivi trascritto, neppure sommariamente sui punti, rilievi e documenti più importanti ai fini delle indagini, si verifica una evidente violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 212/00, con la conseguente radicale nullità dell'atto impositivo. Tale violazione non può ritenersi sanata dal successivo deposito, solo in sede di appello, di una copia del predetto processo verbale.

Intitolazione:

Accertamento – Società di fatto – Pretesa impositiva fatta valere nei confronti di un socio – La qualifica di socio occulto deve essere comprovata dall'ufficio – Mancanza – Illegittimità dell'atto impositivo – Sussiste.

Massima:

La qualifica di socio di una società di fatto, laddove tale circostanza venga contestata dal contribuente destinatario della pretesa impositiva riferita alla società, deve essere comprovata dall'Agenzia delle Entrate procedente, tanto più nel caso in cui il processo verbale, sul quale l'ufficio fonda tale



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

affermazione, oltre a risultare redatto nei confronti di persone diverse dal contribuente, non contiene alcun reale indizio, documentale e non, tale da far ritenere il contribuente medesimo quale socio occulto della società di fatto.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione I

Sentenza del 25/10/2010 n. 533

Intitolazione:

Accertamento – Accertamento induttivo in base alle risultanze degli studi di settore – Obbligo di valutazione della situazione soggettiva del contribuente verificato – Mancanza – Illegittimità dell’atto impositivo – Sussiste.

Massima:

Deve ritenersi viziato da nullità insanabile l’avviso di accertamento induttivo basato esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore, ciò in quanto l’accertamento deve far riferimento, sempre ed in ogni caso, alla situazione individuale del soggetto di imposta e che lo scostamento tra i dati reddituali dichiarati rispetto a quelli attribuibili in base allo studio deve essere di rilevante entità, inoltre esso deve essere inspiegabile, per cui, se correlato ad una particolare situazione soggettiva del contribuente, non può assurgere a motivo invalidante la contabilità del soggetto passivo di imposta che può rispecchiare fedelmente la sua minore capacità imprenditoriale.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 15

Sentenza del 25/10/2010 n. 262

Intitolazione:

Accertamento – Accertamento induttivo – Obbligo di valutazione critica da parte dell'ente impositore delle risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza – Mancanza – Illegittimità dell'atto impositivo per carenza di motivazioni – Sussiste.

Massima:

L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato sia per consentire al contribuente lo svolgimento di una valida difesa, sia per consentire al giudice tributario di poter correttamente giudicare l'operato dell'ufficio. Deve quindi ritenersi carente di motivazioni l'avviso di accertamento induttivo emesso dall'Agenzia delle Entrate in base alle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, senza sottoporre tali risultanze ad un esame critico, senza fare riferimento ai fatti e circostanze riportate dai verbalizzanti e senza integrare le stesse con fatti e notizie in possesso dell'ufficio per rendere legittima la pretesa erariale. Ciò in quanto l'organo di polizia tributaria può collaborare con l'ufficio ma non può mai sostituirsi all'ente impositore.

Intitolazione:

Accertamento – Reddito di impresa – Ricostruzione induttiva dei ricavi – Determinazione di una maggiore percentuale di ricarico – Obbligo di ricorso alla media ponderata – Sussiste

Massima:



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

Non può essere considerata valida la ricostruzione induttiva dei ricavi di impresa mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico maggiore rispetto a quella dichiarata dal contribuente, senza che la stessa sia stata determinata in base ad una media aritmetica ponderata. Non può ritenersi sufficiente l'esame di un solo campione delle merci, sia pure ampio, senza precisare l'omogeneità o meno dei prodotti commercializzati presi in esame e senza considerare l'incidenza dei saldi e delle svendite nella relativa rideterminazione.

Intitolazione:

Contenzioso – processo tributario – Rilevanza del giudicato penale – Condizioni – Limiti.

Massima:

In caso di sentenza penale di assoluzione dal reato fiscale contestato perché il fatto non sussiste, pur conoscendo i limiti del giudicato penale nel processo tributario, il giudice tributario, verificata la rilevanza della sentenza penale nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare, può tuttavia fondare il proprio autonomo convincimento sulle prove acquisite nel processo penale.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 14

Sentenza del 17/09/2010 n. 300

Intitolazione:

Accertamento – Elusione Fiscale – Abuso di diritto – Attribuzione della natura di comportamento elusivo all'azione del contribuente – Condizioni – Previsione normativa – Necessita.

Massima:

Per poter definire elusivo un determinato comportamento del contribuente che, utilizzando norme agevolative, abbia conseguito un risparmio di imposta, occorre una precisa previsione normativa mediante la quale il legislatore abbia individuato, o consenta di individuare, in maniera certa i soggetti che possono usufruire dell'agevolazione e quelli che, invece, pongono in essere raggiri per eludere le imposte. Secondo il dettato costituzionale (artt. 23 e 53 della Costituzione), infatti, il contribuente deve essere posto in grado di conoscere in anticipo le sorti fiscali del comportamento che porrà in essere ed anche di capire il limite oltre il quale non è possibile spingersi a pena del disconoscimento del vantaggio fiscale conseguito.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 14/07/2010 n. 264

Intitolazione:

Accertamento - Imposte dirette - Addizionale IRPEF - Avviso di accertamento - Omessa sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio - Sottoscrizione del funzionario sprovvisto di delega - Onere della prova - Difetto di prova - Nullità dell'avviso - Sussiste.

Massima:

L'avviso di accertamento privo della firma del Direttore e sottoscritto da Funzionario delegato dal Direttore, ma la cui legittimazione alla sottoscrizione di avvisi di accertamento sia stata contestata dal contribuente, comporta l'onere per l'Ufficio di fornire, in sede contenziosa, la prova della delega avente data certa anteriore alla data di sottoscrizione dell'atto impugnato.

La omessa produzione in giudizio della copia autentica dell'atto di delega comporta la nullità dell'atto ex art. 42 comma 3 del D.P.R. 600/73.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 50

Sentenza del 10/05/2010 n. 144

Intitolazione:

*Accertamento – Imposte dirette ed indirette – IVA, IRPEG, IRAP –
Accertamento induttivo – Ricostruzione induttiva di maggiori ricavi con
ricorso alle medie di settore – Nullità dell'accertamento per carenza di
motivazione – Sussiste.*

Massima:

*L'accertamento nei confronti di azienda industriale di produzione lattiero-
casearia fondato sul solo richiamo dello scostamento risultante dalla
applicazione delle rese medie del settore, ove non sia sostenuto da ulteriori
elementi significativi e convergenti, non legittima l'accertamento, in quanto
non assolve all'obbligo di motivazione, soprattutto in presenza di contabilità
formalmente regolare e di scostamenti minimi tra ricavi dichiarati e ricavi
accertati.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 47

Sentenza del 03/05/2010 n. 86

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di recupero di credito di imposta indebitamente utilizzato – Compensazione del debito accertato con crediti di imposta aventi diversa natura – Sussiste.

Massima:

Il principio della compensazione deve ritenersi vigente nell'ordinamento tributario anche in assenza dei regolamenti attuativi previsti dall'art. 8 della legge 212/00. Ciò in quanto l'esercizio del potere regolamentare in materia di compensazione non può considerarsi condizione necessaria per l'operatività del relativo procedimento, ma attribuisce soltanto all'amministrazione finanziaria la possibilità di disciplinarne l'applicazione ed, in difetto di tale disciplina normativa, trovano applicazione i principi dettati dal codice civile (art. 1241 e segg. c.c.).



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 50

Sentenza del 12/04/2010 n. 99

Intitolazione:

Accertamento - Reddito di impresa - Verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti di soggetto terzo - Obbligo di allegazione all'avviso di accertamento del processo verbale richiamato ma non riprodotto - Sussiste - Illegittimità dell'atto per carenza di motivazioni - Sussiste.

Massima*:

In caso di accertamento derivante da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti di un soggetto terzo rispetto al destinatario dell'atto impositivo, sussiste l'obbligo di allegazione del processo verbale di constatazione redatto in assenza del contribuente conseguentemente accertato. In mancanza di tale adempimento da parte dell'ufficio e qualora l'avviso di accertamento non riproduca integralmente il contenuto del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, né fornisca, di esso, un estratto esauriente, deve ritenersi illegittimo l'atto impositivo per carenza di motivazioni. Ciò in quanto la documentazione extracontabile ritrovata presso la sede della società verificata dalla G.d.F non può essere opposta al contribuente accertato senza prima effettuare adeguati riscontri presso il medesimo (controlli incrociati, indagini finanziarie, etc.), né la carenza della necessaria attività amministrativa propedeutica all'emissione dell'accertamento può essere sanata dall'ufficio mediante la produzione del richiamato processo verbale in sede giudiziale.

**Massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 28

Sentenza del 08/03/2010 n. 64

Intitolazione:

Accertamento – Reddito di Impresa – Accertamento induttivo ex art. 32 DPR 600/73 a seguito di indagini bancarie – Obbligo del preventivo contraddittorio – Non sussiste.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, l'art. 32 del DPR 600/73, nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all'ufficio l'obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà della quale può avvalersi in piena discrezionalità. Il mancato esercizio di tale facoltà non può quindi determinare l'illegittimità della verifica operata, né trasforma la presunzione legale posta dalla norma citata in presunzione semplice.

Intitolazione:

Accertamento – Reddito di Impresa – Accertamento induttivo ex art. 32 DPR 600/73 a seguito di indagini bancarie – Natura di presunzione legale – Validità dell'accertamento – Sussiste – Regolare disponibilità delle somme accertate o loro irrilevanza reddituale – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste

Massima:

Deve ritenersi valido l'accertamento induttivo emesso in seguito ad indagini bancarie con la ripresa a tassazione dei versamenti e prelevamenti riscontrati, ciò in quanto l'art. 32 del DPR 600/73 prevede che i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari ispezionati sono posti a base delle rettifiche e degli



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

accertamenti, salvo il caso in cui il contribuente non dimostri che ne abbia già tenuto conto per la determinazione del reddito, oppure che gli stessi non abbiano rilevanza ai fini del reddito medesimo. Stante la natura di presunzione legale di tale disposizione si realizza l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente ed in mancanza di tale prova deve ritenersi soddisfatto per volontà di legge l'onere dell'amministrazione di provare la pretesa impositiva senza bisogno di altri conforti documentali.

Intitolazione:

Accertamento – Reddito di Impresa – Accertamento induttivo ex art. 32 DPR 600/73 a seguito di indagini bancarie – Riconoscimento forfetario dei costi adeguati alla tipologia dell'attività esercitata in base alla percentuale risultante dal relativo studio di settore – Sussiste.

Massima:

In caso di Accertamento induttivo emesso a seguito di indagini bancarie, in base al principio stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 225 del 08/06/2005, è possibile ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari siano stati destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale e, quindi, essere considerati costi preordinati alla realizzazione del reddito, è possibile pertanto riconoscere una percentuale di abbattimento per costi, adeguati alla tipologia di attività esercitata, in base alla percentuale risultante dal relativo studio di settore.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 7

Sentenza del 29/03/2010 n. 134

Intitolazione:

Violazioni e sanzioni – Misure cautelari – Autorizzazione del giudice tributario per l'iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo sui beni del trasgressore – Condizioni – Limiti.

Massima:

In tema di richiesta dell'autorizzazione per procedere all'iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo sui beni del trasgressore, che l'ufficio o l'ente impositore possono richiedere al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale a norma dell'art. 22 del d.lgs. 472/97, devono ritenersi soddisfatte le condizioni previste dalla legge quando è presente un provvedimento di irrogazione sanzione od un processo verbale di constatazione della G.d.F. notificati alla parte e quando sussiste un fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Tale ultima condizione può ben essere costituita, oltre che dall'entità delle somme dovute, dalla ulteriore circostanza che il soggetto debitore è una società a responsabilità limitata, i cui soci non sono personalmente responsabili del carico tributario.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 9

Sentenza del 12/03/2010 n. 207

Intitolazione:

Violazioni e sanzioni – Atto di contestazione ed irrogazione sanzioni per mancata emissione dello scontrino fiscale – Termine di decadenza per la notifica dell'atto – Sussiste – Sospensione dei termini per il periodo feriale – Inapplicabilità.

Massima:

Deve ritenersi tardivo l'atto di contestazione, con il quale vengono irrogate sanzioni per la mancata emissione dello scontrino fiscale, laddove notificato oltre i novanta giorni dalla data del verbale previsti dall'art. 16 bis del d.Lgs. 472/97, e deve essere annullato per intervenuta decadenza dei termini. Non si applica alla fattispecie la sospensione feriale dei termini in quanto non trattasi di atto processuale ma amministrativo, unilaterale e recettizio.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 28

Sentenza del 25/10/2010 n. 266

Intitolazione:

Riscossione – Notifica della cartella esattoriale – Notifica avvenuta mediante affissione all'albo comunale in mancanza dei requisiti previsti dalla legge – Inesistenza della notifica – Sussiste.

Massima:

La notifica della cartella esattoriale mediante deposito dell'atto in comune ed affissione all'albo del relativo avviso di deposito, secondo le disposizioni contenute nell'art. 60, comma 1, lett. e), del DPR 600/73, è consentita solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente. Nel caso in cui il ricorrente dimostri con certificato di residenza storico la sussistenza del suo domicilio in tale comune la predetta procedura deve ritenersi inapplicabile, con la conseguente inesistenza della notifica irritualmente eseguita.

Intitolazione:

Contenzioso – Termini di impugnazione – Ricorso avverso iscrizione ipotecaria non notificata – Decorrenza del termine dal momento in cui si è avuta formale conoscenza dell'esistenza dell'atto da impugnare – Sussiste.

Massima:

In caso di ricorso prodotto avverso l'iscrizione ipotecaria che non risulta notificata al contribuente, i relativi termini di impugnazione decorrono dalla data in cui il contribuente medesimo è venuto a conoscenza dell'esistenza di tale provvedimento mediante ispezione alla conservatoria del registro immobiliare.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 4I

Sentenza del 11/10/2010 n. 657

Intitolazione:

Accertamento – Notifica – Relata di notifica apposta nel frontespizio dell'atto impositivo – Nullità della notificazione ed inesistenza giuridica dell'atto – Sussiste.

Massima:

Deve ritenersi non valida la relata di notifica apposta nel frontespizio dell'avviso di accertamento. Ciò in base al principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6750 del 21/03/2007 che, richiamandosi al disposto dell'art. 148 c.p.c., ha stabilito che la relazione di notifica va apposta solo in calce alla copia dell'atto da notificare per salvaguardare la funzione garantistica della notifica che deve dare certezza dell'integrità dell'atto medesimo. La notifica sul frontespizio comporta così la nullità della notificazione e l'inesistenza giuridica dell'atto perché, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

Intitolazione:

Riscossione – Cartella esattoriale derivante da precedente accertamento non impugnato – Avvenuta notifica del precedente atto impositivo mediante affissione all'albo comunale – Perfezionamento della relativa procedura – Deve essere comprovata dall'ufficio impositore.

Massima:

Nel caso di impugnazione di una cartella esattoriale derivata da un precedente avviso di accertamento che risulta notificato mediante affissione all'albo



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., qualora nel ricorso venga contestata l'omessa regolare notifica del propedeutico atto impositivo ed il mancato perfezionamento della relativa procedura di notifica, incombe all'ufficio impositore comprovare in giudizio l'avvenuto perfezionamento della precedente notifica, depositando agli atti la prova di avere inviato al contribuente la raccomandata con la comunicazione di avvenuta notifica. In mancanza di tale prova deve considerarsi mai notificato il precedente accertamento e deve ritenersi illegittima la cartella esattoriale per carenza del presupposto impositivo.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 21

Sentenza del 02/09/2010 n. 555

Intitolazione:

Riscossione – Cartella esattoriale – Obbligo di indicazione dell'Agente della riscossione quale possibile controparte da convenire in giudizio – Sussiste – Mancato adempimento da parte del concessionario – Inefficacia giuridica della cartella – Sussiste.

Massima*:

La mancata indicazione, nella cartella di pagamento, dell'Agente della riscossione quale possibile controparte avverso cui proporre ricorso e convenire in giudizio innanzi al giudice tributario, rappresenta violazione dell'art. 7, comma 2, lett. c) della legge 27/07/2000 n. 212, che fa obbligo all'Amministrazione finanziaria ed agli Agenti della riscossione di indicare al contribuente le modalità da osservare per impugnare l'atto impositivo, e costituisce vizio proprio della cartella che ne determina la sua inefficacia giuridica.

**Massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 47

Sentenza del 14/05/2010 n. 104

Intitolazione:

Riscossione – Cartella esattoriale – Iscrizione a ruolo emessa ai sensi degli art.36 bis del d.P.R. 600/73 e dell'art. 54 bis del d.P.R. 633/72 per omessi versamenti di imposta – Obbligo della notifica del preventivo avviso di irregolarità – Non sussiste - Mancato adempimento da parte dell'ufficio – Legittimità del ruolo – Sussiste.

Massima:

Nel caso di cartella esattoriale emessa ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. 600/73 e dell'art. 54 bis del d.P.R. 633/72, in relazione ad imposte dichiarate nella dichiarazione dei redditi e non versate, non è necessario il preventivo invio al contribuente dell'avviso di irregolarità previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge 212/00. La comunicazione d'irregolarità non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 546/92, poiché da esso non deriva alcun obbligo per il contribuente, ma è una opportunità che viene concessa allo stesso che, in caso di mancato ricevimento della suddetta comunicazione, può entro trenta giorni dalla notifica della cartella comunicare il disguido all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo e richiedere il pagamento delle sanzioni in misura ridotta e, soprattutto, può fornire chiarimenti ed ulteriori elementi rilevanti sconosciuti all'ufficio ai fini della definizione della controversia. L'assenza della comunicazione, pertanto, non comporta l'illegittimità della cartella di pagamento per il recupero delle imposte e degli interessi.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 24

Sentenza del 21/04/2010 n. 57

Intitolazione:

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a persona qualificatasi come addetta alla casa - Validità - Sussiste - Prova contraria del destinatario - Ricorso a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Irrilevanza.

Massima:

E' validamente notificata ex art. 139 c.p.c. la cartella di pagamento consegnata a persona qualificatasi come "addetta alla casa del destinatario" atteso che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. la relata di notifica fa fede fino a querela di falso sia degli atti compiuti dal P.U. che dei fatti e dichiarazioni che costui attesta essere avvenuti in sua presenza. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da soggetto terzo e mirata a comprovare l'estraneità del soggetto che ha ricevuto la notifica rispetto al contribuente, nonostante il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, è ammissibile, ma costituisce solo elemento indiziario che può concorrere a formare il convincimento del giudice ma non inficia la validità della notifica.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 31

Sentenza del 15/02/2010 n. 24

Intitolazione:

Riscossione – Cartella esattoriale – Iscrizione a ruolo emessa si sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. 600/73 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 633/72 – Obbligo della notifica del preventivo avviso di irregolarità - Mancato adempimento da parte dell’ufficio – Nullità del ruolo – Sussiste.

Massima:

Nel caso di iscrizioni a ruolo emesse si sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. 600/73 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 633/72, che riguardino il recupero di un credito di imposta di cui viene contestata la sussistenza della misura compensata, deve ritenersi obbligatorio il preventivo invio al contribuente dell’avviso di irregolarità previsto dal comma 5 dell’art. 6 della legge 212/00. Onere dell’agenzia non è solo quello di predisporre e di inviare il c.d. avviso bonario, ma anche quello di dimostrarne l’avvenuta ricezione da parte del contribuente, posto che trattasi di atto avente natura recettizia. In assenza di tale adempimento il ruolo deve essere riconosciuto nullo, avendo il legislatore espressamente sanzionato la omissione della comunicazione in tale materia come ragione di nullità dei provvedimenti conseguenti.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 8

Sentenza del 13/01/2010 n. 2

Intitolazione:

Riscossione – Cartella esattoriale emessa ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73 – Obbligo del preventivo invio dell’avviso di irregolarità – Sussiste – Incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione – Necessità.

Massima:

Qualora risulti accertato, nella singola fattispecie, che sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi, quali la complessità dei recuperi effettuati dall’ufficio, deve ritenersi illegittima la cartella esattoriale emessa in seguito al controllo formale della dichiarazione operato ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73, senza che l’iscrizione a ruolo sia stata preceduta dal regolare invio dell’avviso di irregolarità (c.d. avviso bonario) previsto, a pena di nullità, dall’art. 6, comma 5, della legge 212/00.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione/Collegio 18

Sentenza del 30/09/2010 n. 341

Intitolazione:

Accertamento – Reddito di impresa – Deducibilità dei costi – Criterio di competenza – Imputazione all'esercizio in cui la spesa diviene certa, liquida, esigibile ed obiettivamente determinabile – Sussiste.

Massima:

Nel caso di costi (nella specie incentivo all'esodo corrisposto a dipendenti sotto forma di assegno di sostegno al reddito), sostenuti per effetto di una sentenza di tribunale del 2003 e di un accordo sindacale del 2002, la competenza di tali costi deve essere individuata nel successivo anno 2004 laddove si è verificata la transazione con il dipendente e l'effettivo sostenimento della spesa. Ciò in quanto, in base ai criteri dettati dall'art. 109, comma 1, del dPR 917/86, le spese concorrono alla formazione del reddito imponibile nell'anno in cui le stesse sono obiettivamente determinabili nella loro entità ed esistenti con certezza, nonché liquide ed esigibili.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 21/05/2010 n. 163

Intitolazione:

Accertamento – Imposte dirette – IRPEF – Risarcimento “danni da demansionamento” – Assoggettabilità a tassazione della somma liquidata a tale titolo – Esclusione.

Massima:

La somma riconosciuta dal Giudice civile a titolo di risarcimento dei danni da demansionamento, sia pur commisurata alla media della retribuzione percepita nel periodo di demansionamento, non ha natura reddituale e deve ritenersi esclusa dalla tassazione.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 18/05/2010 n. 207

Intitolazione:

Accertamento – Imposte dirette – IRPEF – Accertamento sintetico sulla base del c.d. “redditometro” – Legittimità – Sussiste – Presunzione legale relativa – Sussiste – Prova contraria da parte del contribuente – Necessità – Sussiste.

Massima:

È legittimo l'accertamento tributario con il quale l'Ufficio, sulla base degli indici e dei coefficienti di cui ai DD.MM. 10.9.1992 e 19.11.1992 e successive modifiche, accerti una maggiore capacità contributiva del contribuente. Il reddiometro costituisce presunzione legale relativa ed è fatta salva la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova documentale contraria, riferita anche ai componenti il suo nucleo familiare.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 4

Sentenza del 11/05/2010 n. 179

Intitolazione:

Imposte dirette - Importazione di beni da società operanti in Paesi stranieri extra UE con regime fiscale privilegiato e contemplati nelle black list - Deduzione di costi ex art. 110 comma 11 D.P.R. 917/86 - Onere della prova a carico del contribuente - Sussiste.

Massima:

In caso di importazione di merci provenienti da paesi a fiscalità privilegiata e ricompresi nelle Black-List, la deducibilità dei costi sostenuti da operatori residenti in Italia per le relative operazioni commerciali è subordinata alla prova che le società estere operanti nei Paesi a fiscalità privilegiata, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva o che le operazioni poste in essere abbiano concreta esecuzione e rispondono ad un effettivo interesse economico. L'A.F., prima della emissione dell'avviso di accertamento, ha l'obbligo - non sanzionato con la nullità dell'avviso di accertamento - di notificare all'interessato residente apposito avviso con invito a fornire, entro 90 giorni, le prove richieste, che formeranno oggetto di valutazione da parte della medesima A.F. E' consentito al contribuente, in alternativa alla produzione della documentazione prevista, di dimostrare, in qualsiasi modo, la sussistenza di un effettivo interesse economico alla effettuazione dell'operazione commerciale con fornitori di Paesi extra-UE a fiscalità agevolata, nonché di ricorrere all'interpello preventivo sulle modalità applicative del rapporto tributario da instaurare.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 14

Sentenza del 18/03/2010 n. 183

Intitolazione:

IRPEF – Dichiarazione dei redditi – Emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente – Termine quadriennale per la presentazione della dichiarazione integrativa – Applicabilità – Limiti - Condizioni.

Massima*:

Al contribuente che non intende avvalersi della compensazione è consentito di integrare, a suo favore, la dichiarazione dei redditi originariamente presentata, producendo una dichiarazione integrativa entro il termine quadriennale stabilito dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. 07/09/1998 n. 322. Tale norma, infatti, consente la rettifica di errori ed omissioni commessi originariamente e non distingue tra errori a favore del contribuente e quelli che vanno a suo sfavore.

**Massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze.*



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 28/10/2010 n. 361

Intitolazione:

Rimborsi – Tasse ed imposte indirette – IVA – Istanza di rimborso – Termine per la proposizione dell’istanza.

Massima:

La domanda di rimborso IVA va presentata entro il termine di decadenza di anni due dalla presentazione della dichiarazione annuale, fermo restando che, in caso di silenzio rifiuto sulla istanza, opera la prescrizione decennale, che decorre dalla formazione del silenzio rifiuto, ossia alla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Intitolazione:

Rimborsi – Tasse ed imposte indirette – IVA – Istanza di rimborso – Diritto a deduzione IVA versata su acquisto o importazione beni concernenti operazioni esenti o non soggette ad imposta – Non sussiste.

Massima:

L’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 19 comma 2 del D.P.R. 633/72 non si riferisce all’IVA relativa all’acquisto o all’importazione a monte dei beni, ma alla diversa ipotesi di successiva rivendita di beni precedentemente acquistati da un soggetto passivo per un’attività esentata in forza dello stesso articolo.

Intitolazione:

Rimborsi – Tasse ed imposte indirette – IVA – Istanza di rimborso – Diritto al rimborso – Spetta al cedente e non al cessionario.



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

Massima:

La richiesta di rimborso di somme già versate a titolo di IVA spetta solo al cedente e non alla società cessionaria, che non è soggetto passivo obbligato al pagamento dell'imposta e non ha alcuna legittimazione per contestarne la debenza.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 17/06/2010 n. 237

Intitolazione:

Rimborsi – Imposte indirette – IVA – Istanza di rimborso – Provvedimento di diniego – Ricorso giurisdizionale – Presupposti.

Massima:

E' illegittimo il provvedimento di diniego di rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, presentata da società che ha cessato la propria attività, fondato sulla decadenza per decorso del termine biennale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 e sulla omessa presentazione del Mod. VR, atteso che ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972, il credito del contribuente per il rimborso dell'IVA versata in misura superiore a quella dovuta, ove non venga esercitato il potere di controllo da parte dell'A.F., si consolida decorsi due anni dal termine della presentazione della dichiarazione annuale senza che l'Amministrazione abbia notificato alcun avviso di rettifica ed è esigibile alla scadenza dei due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione, termine dal quale decorre la prescrizione decennale del diritto al rimborso.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Gazzetta Ufficiale n. 39 - I serie speciale

Ordinanza del 29/04/2010 n. 266

Intitolazione:

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - Necessita' a tal fine che la denuncia avvenga anteriormente allo spirare del termine ordinario - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa del contribuente derivante dall'insussistenza di un ragionevole termine, oggettivamente predeterminato, di notificazione dell'atto impositivo - Contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Disparita' di trattamento - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa.

Massima:

E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3,24 e 97 Cost.,la questione di legittimita' costituzionale dell'art 37-comma 25- del D.L.n.223/06 (convertito nella legge n.248/06) nella parte in cui- in materia di accertamento tributario- raddoppia i termini del procedimento, nel caso di denuncia penale, cosı' lasciando il contribuente senza un termine finale della procedura - la quale puo' variare a seconda che vi sia il menzionato atto penale dopo il tempo normativamente stabilito per il procedimento.

Intitolazione:

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - Applicabilita' alle sole annualita' successive all'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 - Mancata previsione - Violazione del principio di irretroattivit  delle sanzioni (configurandosi il raddoppio come provvedimento sostanzialmente sanzionatorio) - Contrasto con i principi di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa.

Massima:

E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 25 e 97 Cost., la questione di legittimit  costituzionale dell'art 37-comma 25- del D.L.n.223/06 (convertito nella legge n.248/06) nella parte in cui- in materia di sanzioni - viola il principio di irretroattivit  quando raddoppia i termini del procedimento nel caso di denuncia penale per fatti commessi nel vigore della legge precedente.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 21/04/2010 n. 106

Intitolazione:

Rimborsi – Credito IVA – Cessazione attività dell'azienda – Maturazione presupposto per la restituzione – Omessa compilazione quadro VR – Irrilevanza.

Massima:

Il presupposto per la restituzione del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, in presenza di cessazione di attività dell'imprenditore, si verifica alla data di presentazione della dichiarazione annuale. Il rimborso della eccedenza di IVA versata non è condizionato dalla omessa allegazione del quadro VR nell'apposita dichiarazione presentata dal contribuente in quanto detta irregolarità non implica la perdita del diritto di credito maturato.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 4I

Sentenza del 15/06/2010 n. 487

Intitolazione:

Accertamento – Imposta di Registro – Cessione di licenza per l'esercizio dell'attività di taxi – Avviso di liquidazione con la determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione – Insufficienza – Emissione di un motivato avviso di accertamento – Necessita.

Massima:

La liquidazione delle imposte indirette è operazione distinta dalla determinazione dell'imponibile, di conseguenza, nel caso di richiesta di pagamento della maggiore imposta di Registro derivante dalla cessione della licenza per l'esercizio dell'attività di taxi, deve ritenersi illegittima l'emissione di un avviso di liquidazione contenente la determinazione del maggior imponibile poi assoggettato a tassazione, laddove si rende necessaria la preventiva notifica di un motivato avviso di accertamento e ciò perché l'emissione di un avviso di liquidazione, come atto autonomo, è possibile solo nel caso in cui è già stato determinato l'imponibile.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 15

Sentenza del 07/06/2010 n. 153

Intitolazione:

Accertamento reddito di impresa – Plusvalenza derivante da cessione a titolo oneroso di azienda commerciale – Maggior corrispettivo accertato in base al maggior valore definito in seguito ad altro accertamento emesso ai fini delle imposte di registro – Illegittimità dell'atto per carenza di motivazioni – Sussiste.

Massima:

L'imposta di registro e l'imposta sul reddito delle persone fisiche sono basate su presupposti diversi. Mentre in tema di imposta sul reddito d'impresa, per la determinazione del valore di un bene oggetto di trasferimento a titolo oneroso ed ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata, occorre avere riguardo al maggiore ammontare del ricavato della vendita rispetto al prezzo di acquisto, in tema di imposta di registro occorre fare riferimento al valore di mercato del bene medesimo. Nel caso di specie le maggiori imposte accertate dall'Agenzia delle Entrate sono state determinate in base alla plusvalenza addebitata alla contribuente, calcolata in base a quanto risultava dall'accertamento eseguito ai fini dell'imposta di registro, senza alcun elemento di prova idoneo a suffragare la presunzione indiziaria con la quale l'ente impositore ha proceduto.

La diversità di metodo adottato si ripercuote inevitabilmente sull'obbligo di motivazione della pretesa impositiva che non può dirsi correttamente adempiuto con il semplice rinvio all'atto di accertamento effettuato ai fini dell'imposta di registro che, da solo, non esplica nessuna efficacia automatica ai fini delle imposte sui redditi. Ciò in quanto la determinazione della



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

plusvalenza non può essere determinata sulla base del "valore astratto dell'azienda", ma deve essere determinato sulla base del valore, comprensivo dell'avviamento, che ad esso è stato attribuito dalle parti nell'atto di cessione, di conseguenza gli uffici tributari sono tenuti a procedere, per le imposte sui redditi, ad accertamenti autonomi e debitamente motivati in ordine al maggior valore attribuito alla cessione, senza lasciarsi condizionare da accertamenti che fanno riferimento a base imponibile diversa.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 21/05/2010 n. 153

Intitolazione:

Accertamento – Tasse ed imposte indirette – Registro – Alienazione quote sociali a favore di diversi acquirenti ma con unico atto – Recupero dell'imposta con riferimento a due negozi giuridici – Legittimità – Sussiste – Obbligo del Notaio – Sussiste.

Massima:

L'atto notarile contenente due negozi di trasferimento di quote sociali effettuato da parte del medesimo cedente ma a favore di distinti acquirenti, configura due distinti negozi giuridici assoggettabili a due distinte imposte principali di registro, sia pur da versare in misura fissa. Legittimamente l'Ufficio procede al recupero nei confronti del Notaio rogante, tenuto al pagamento dell'imposta principale da liquidarsi contestualmente alla trasmissione telematica dell'atto per la registrazione, sia pur con diritto di regresso del notaio nei confronti delle parti.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 01/09/2010 n. 233

Intitolazione:

Riscossione – Tributi locali – TARSU – Riscossione diretta da parte del Comune – Ampliamento del termine di decadenza annuale – Inapplicabilità della nuova normativa ai rapporti per i quali la decadenza era già intervenuta.

Massima:

Il Comune è legittimato alla riscossione diretta della TARSU, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ed alla riscossione è applicabile il termine di decadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo fissato dall'art. 72 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. Non può considerarsi operativa la disposizione di cui all'art. 1, comma 172, della legge 27.12.2006 n. 296, che prevede la fissazione del termine quinquennale, allargata ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, nella ipotesi in cui la decadenza sia già intervenuta.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 14

Sentenza del 23/09/2010 n. 316

Intitolazione:

Accertamento – Finanza locale – Tributi locali vari – ICI – Notifica dell'accertamento – Notifica avvenuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento restituito al comune corredato dall'annotazione compiuta giacenza – Mancanza dell'indicazione delle formalità eseguite dall'ufficiale postale – Invalidità della notifica – Sussiste – Nullità degli atti consequenziali – Sussiste.

Massima:

La disposizione contenuta nell'art. 11 del d.lgs. 504/92, ove è previsto che l'avviso di accertamento ICI possa essere notificato al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere interpretata nel senso che la notifica può essere effettuata anche a mezzo posta e non già sostituita dal semplice invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

In particolare l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata e riceverlo in sua vece, deve provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., stante l'espreso rinvio a tali disposizioni da parte dell'art. 60 del DPR 600/73, di conseguenza, dopo aver accertato che il destinatario è temporaneamente assente, deve rilasciare al destinatario avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

deposito.

Quando non risulti che l'ufficiale postale abbia provveduto ad eseguire le operazioni richieste per il perfezionarsi della notifica, limitandosi ad annotare la compiuta giacenza, senza neanche indicare i motivi del mancato recapito del plico, deve ritenersi nulla la relativa notifica e tale nullità determina l'annullamento delle successive ingiunzioni di pagamento impugnate.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 32

Sentenza del 16/04/2010 n. 61

Intitolazione:

*Tributi locali - I.C.I. - Accertamento notificato a mezzo posta -
Perfezionamento della notifica - Riferimento alla data di ricezione della
raccomandata da parte del contribuente e non a quella di spedizione -
Necessità.*

Massima*:

*In materia di accertamento I.C.I., qualora la notifica dell'atto impositivo
venga effettuata a mezzo posta, con consegna dell'atto direttamente all'ufficio
postale da parte dell'ente locale senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, ai
fini della verifica del rispetto del termine di decadenza dell'azione
accertatrice, deve farsi riferimento alla data di ricezione effettiva dell'atto
d'accertamento da parte del contribuente e non a quella di spedizione dell'atto
medesimo. Ciò in quanto l'avviso d'accertamento, non essendo un atto
processuale ma bensì un atto amministrativo, ha natura recettizia e pertanto
deve essere portato a conoscenza del destinatario per poter dispiegare i propri
effetti.*

**Massima pubblicata a cura della Direzione della Giustizia Tributaria -
Dipartimento delle Finanze.*



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 2

Sentenza del 14/12/2010 n. 887

Intitolazione:

Tributi locali - ICI - Termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento - Applicabilità a tutti i rapporti non ancora definiti.

Massima:

L'art. 1, c.161, L. 27/2006, stabilisce che il termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento, dei tributi degli enti locali è da ritenersi applicabile anche a tutti i rapporti non ancora resisi definitivi alla data di entrata in vigore della legge.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 9

Sentenza del 14/07/2010 n. 378

Intitolazione:

Riscossione – Tributi locali vari – Contributo consortile Consorzio di bonifica – Cartella di pagamento – Motivazione – Indicazione dei presupposti del tributo – Necessità – Sussiste.

Massima:

La cartella di pagamento per la riscossione dei contributi di bonifica da parte dei rispettivi Consorzi, postula, ai fini della sufficiente ed idonea motivazione della stessa, la indicazione dei presupposti impositivi che non possono limitarsi alla mera ubicazione dei beni nell'ambito del comprensorio consortile, richiedendo, altresì, la necessaria indicazione ed il richiamo specifico del Piano di Classifica e gli estremi della sua approvazione, previsto dagli artt. 16 e 22 della legge regionale della Campania 11.4.1985 n. 23, che dispone che tale piano sia soggetto a controllo di legittimità.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 17/03/2010 n. 109

Intitolazione:

*Riscossione – Finanza locale – Tributi locali vari – Diritti Camerali –
Decesso del contribuente – Accettazione di eredità con beneficio di inventario
– Trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione tributaria – Non sussiste.*

Massima:

*In caso di accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario,
l’obbligazione tributaria concernente il pagamento dei diritti camerali dovuti
dall’imprenditore individuale deceduto non è trasmissibile agli eredi.*